

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1857 del 16/04/2018
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP Associato dell'Unione per i comuni Valsamoggia e Monte San Pietro ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 3243 PG n° 164272 del 19/11/2014 relativa alla società EURORICAMBI Spa per lo stabilimento sito in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via Chiesaccia n° 5, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 27/2
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1945 del 16/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sedici APRILE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP Associato dell'Unione per i comuni Valsamoggia e Monte San Pietro ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 3243 PG n° 164272 del 19/11/2014 relativa alla società EURORICAMBI Spa per lo stabilimento sito in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via Chiesaccia n° 5, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 27/2

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società EURORICAMBI Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via Chiesaccia n° 5, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 27/2 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura ⁴Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁵.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. I livelli di rumorosità generati dall'intero impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V "Prevalentemente industriali" e, oltre a questi, per la parte dell'impianto ricadente fascia di pertinenza acustica da strade esistenti ed assimilabili (DPR 30/03/2004 n°142) i livelli di rumorosità dovranno rispettare anche i limiti fissati per tali fasce di pertinenza.

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Associato dell'Unione dei comuni Valsamoggia e Monte San Pietro ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 3243 PG n° 164272 del 19/11/2014

4. Revoca la precedente AUA adottata dalla Provincia di Bologna con determina n°3243 PG n° 164272 del 19/11/2014.
5. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;
6. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
7. Obbliga la società EURORICAMBI Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
8. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
9. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
10. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società EURORICAMBI Spa, c.f. e p. iva 02824121202, avente sede legale in Comune di Valsamoggia, via Chiesaccia n° 5 e stabilimento in Comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via Chiesaccia n° 5, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 27/2, ha presentato in data 19/12/2016 al SUAP Associato per i Comuni Valsamoggia e Monte San Pietro una domanda⁹ di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente vigente¹⁰.

Tale domanda di rilascio dell'AUA contiene la richiesta di modifica sostanziale dello scarico di acque reflue in pubblica fognatura. E' dichiarata invariata la situazione autorizzata delle emissioni in atmosfera generate dall'attività di lavorazioni meccaniche per produzione ricambi per cambi e differenziali di veicoli; viene unicamente richiesta la variazioni della periodicità di analisi per il punto di emissione E29 ed è dichiarata la dismissione dei punti di emissione E13 ed E15. Per i punti di emissione E20, E21, E22, E25, E26 ed E27 sono confermate le prescrizioni attualmente autorizzate in quanto l'azienda aveva presentato domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda agli atti di ARPAE con PGBO/2017/950 del 18/01/2017 **pratica SINADOC n° 2930 del 2017**

¹⁰ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Associato dell'Unione dei comuni Valsamoggia e Monte San Pietro ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 3243 PG n° 164272 del 19/11/2014

In data 26/02/2018 è pervenuto il parere espresso dal HERA Spa¹¹ in merito allo scarico S1 in pubblica fognatura e successivamente in data 16/03/2018 è pervenuto il parere del comune di Valsamoggia¹² riportato in allegato B quale parte integrante e sostanziale.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 26,00 (importo corrispondente alla matrice scarichi idrici art 9).

Si adotta l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione agli scarichi di reflui in pubblica fognatura secondo quanto riportato in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Preso atto che la matrice di impatto acustico non è oggetto della domanda di rilascio e modifica sostanziale dell'AUA, è riportato al punto 3 del presente atto la prescrizione resa, con proprio parere, dal comune di Valsamoggia in merito all'impatto acustico generato dall'attività produttiva

Il Responsabile
U. Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni ¹³

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ Parere di HERA Spa agli atti con PGB0/2018/4696

¹² Parere del comune di Valsamoggia agli atti con PGB0/2018/6476

¹³ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae", successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

EURORICAMBI Spa - Comune di Valsamoggia

loc. Crespellano - via Chiesaccia n° 5, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 27/2

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazioni meccaniche per produzione ricambi per cambi e differenziali di veicoli, svolta dalla società EURORICAMBI Spa nello stabilimento ubicato in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via Chiesaccia n° 5, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 27/2, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società EURORICAMBI Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1 - E3

PROVENIENZA: IMPIANTI DI PROTEZIONE PARTICOLARI SKINPACK

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili	50 mg/Nm ³

Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di filtraggio a secco del materiale particellare. Debbono essere utilizzati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: IMPIANTO DI RETTIFICA

Portata massima	16000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	14 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: PALLINATRICE E MARCATRICI LASER

Portata massima 3000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: VASCHE CONTROLLO RETTIFICA DENTI

Punto di emissione eliminato.

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: IMPIANTI DI PROTEZIONE PARTICOLARI SKINPACK

Portata massima 3000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³
Sostanze organiche volatili 50 mg/Nm³

Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di filtraggio a secco del materiale particolare. Debbono essere utilizzati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: VASCHE DI PROTEZIONE E LAVATRICE LAVAGGIO

Punto di emissione eliminato.

EMISSIONI E16 – E17

PROVENIENZA: METALLIZZAZIONE

Portata massima 15000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 14 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONI E18 - E19

PROVENIENZA: PALLINATURA PRE METALLIZZAZIONE

Portata massima	2300 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: LAVAGGIO METALLIZZAZIONE

EMISSIONE E21-E22

PROVENIENZA: LAVAGGIO PRESALDATURA

Non sono fissati limiti per le sostanze inquinanti in emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile di stabilimento, ove debbono essere annotate le ore di funzionamento della lavatrice, i consumi mensili di solventi utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: MARCATURA LASER

Portata massima	2400 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Non è fissata alcuna periodicità di analisi a cura del gestore di stabilimento.

EMISSIONE E25

PROVENIENZA: INCOLLAGGIO ANELLI

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

- Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di mastici, colle e diluenti pari a 100 kg. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

utilizzati nell'ambito delle operazioni di incollaggio e di quelle strettamente connesse (diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);

- Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06;
- Le operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione dei prodotti incollanti, devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle eventuali operazioni accessorie di taglio/rifilatura devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di colle e mastici e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Mastici	
	Colle	
	Solvente	
	Diluente	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di applicazione	
	Impianto di asciugatura/essiccazione	
	Altro	
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione E25, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONI E26 - E27
PROVENIENZA: LAVAGGIO

- La pulizia di superfici con sgrassanti *non contenenti solventi* può essere effettuata utilizzando esclusivamente detergenti in soluzione acquosa;
- Non possono aderire all'autorizzazione di carattere generale i gestori di impianti con vasche destinate al trattamento di superficie di metalli aventi un volume superiore a 30 m³ e, come tali, ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 59/05;

- Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio, che possono essere seguite da fasi di asciugatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera. A seconda della composizione dello sgrassante utilizzato, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espresi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH ₄ ⁺)	5	mg/Nm ³

- I consumi di detersivi, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Detersivi	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di sgrassaggio	
	Impianto di asciugatura	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro Data altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti di emissione E26 ed E27, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONE E28

PROVENIENZA: METALLIZZAZIONE

Portata massima 15000 Nm³/h
 Altezza minima 10 m
 Durata massima 14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato 10 mg/Nm³
 Monossido di carbonio 10 mg/Nm³
 Ossidi di azoto (espresi come NO₂) 5 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

EMISSIONE E29
PROVENIENZA: PALLINATURA PRE METALLIZZAZIONE

Portata massima	2300 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E30
PROVENIENZA: PALLINATURA CONTROLLATA

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E31
PROVENIENZA: VASCA CONTROLLO RETTIFICA DENTI

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	5 mg/Nm ³
Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO ₃)	5 mg/Nm ³

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;
 - Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
 - Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
 - Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
 - UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
 - Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
 - Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13649:2002 per la determinazione dei composti organici volatili per adsorbimento su carboni attivi ed analisi gascromatografica;
 - Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) e NIOSH 7903 per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);
 - Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline;
 - UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere

un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. Le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società EURORICAMBI Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E16, E17, E28 ed annuale per i punti di emissione E1, E3, E8, E11, E14, E18, E19, E29, E30 ed E31.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta EURORICAMBI Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale

EURORICAMBI Spa - Comune di Valsamoggia

loc. Crespellano - via Chiesaccia n° 5, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 27/2

ALLEGATO B

matrice scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico A-B nella pubblica fognatura di via Emilia classificato dal comune di Valsamoggia (visto il parere di HERA Spa Prot n° 20039 del 26/02/2018) scarico di acque reflue industriali (scarico S1), domestiche e meteoriche di dilavamento dichiarate escluse dall'obbligo di redazione del piano gestione prima pioggia DGR 286/2005 paragrafo A1, capitolo 1, raccolte in maniera separata e convogliate con condotta unica alla pubblica fognatura di via Emilia.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine altri scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in fognatura consortile.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 20039 del 26/02/2018, con proprio nulla osta all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 16/03/2018 al PGBO/2018/6476. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente
Servizio Ambiente

Invio tramite assegnazione in protocollo

SPETT.LE
**SUAP Associato per i Comuni di
Valsamoggia e Monte San Pietro**
c/o Municipio di Crespellano
Piazza Berozzi n. 3
40053 VALSAMOGGIA
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

SPETT.LE
A.R.P.A.E – SAC di Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale
Richiedente EURORICAMBI spa (Pratica Suap n. 2541/16) per *“lavorazioni
meccaniche per produzione ricambi per cambio e differenziale per veicoli quali:
autocarri, autobus, trattori e autoveicoli”* - Impianto sito in Comune di Valsamoggia
(BO), Via Chiesaccia – Località Crespellano. Trasmissione di parere.

Vista la documentazione, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 2599 del 18/01/2017, da parte del
SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista la successiva documentazione integrativa inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 59599 del
28/11/2017 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Visti i pareri di:

- Servizio Urbanistica pervenuto al prot. n. 10114 del 28/02/2017;
- Hera spa prot. 20039 del 26/02/2018 pervenuto al prot. n. 9923 del 26/02/2018;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

Dato atto che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **EURORICAMBI spa** per la matrice “Autorizzazione allo Scarico di acque meteoriche di dilavamento e acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura e proseguimento senza modifica emissioni in atmosfera” relativamente alla **attività di “lavorazioni meccaniche per produzione ricambi per cambio e differenziale per veicoli quali: autocarri, autobus, trattori e autoveicoli”** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Chiesaccia – Località Crespellano;

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica con prot. n. 10114 del 28/02/2017 e si comunica che limitatamente alla matrice urbanistica, si comunica che limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via Chiesaccia Loc. Crespellano distinto catastalmente al Foglio 3 Mappali 242 - 228 - 236 - 422 - 256 - 244 - 257 - 177 Sezione Crespellano M320A è insediato all'interno di ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale – **ambito comunale suscettibile di sviluppo (Martignone) – sub-ambiti consolidati APS.Mc** (Art. 4.4.3 comma 12 RUE-Norme). I mappali 242 - 228 - 236 si trovano altresì in ambito soggetto ad intervento unitario convenzionato IUC.P-CR1 (art. 4.4.3. comma 2 RUE - Norme). L'area si trova all'interno di territorio urbanizzato TU (art. 6.1 PSC Norme);

b) la matrice impatto acustico

si prende atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico; Ciononostante, si evidenzia che l'insediamento in argomento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra interamente nella Classe V “Prevalentemente industriali” e parzialmente rientra anche in fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142);

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

relativamente agli scarichi fognari in pubblica fognatura, si prende atto di quanto indicato nel parere di Hera spa prot. 20039 del 26/02/2018 pervenuto al prot. n. 9923 del 26/02/2018;

Tenuto conto di quanto sopra citato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **EURORICAMBI spa** per la matrice “Autorizzazione allo Scarico di acque meteoriche di dilavamento e acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura e proseguimento senza modifica emissioni in atmosfera” relativamente alla **attività di “lavorazioni meccaniche per produzione ricambi per cambio e differenziale per veicoli quali: autocarri, autobus, trattori e autoveicoli”** in insediamento sito



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

in Comune di Valsamoggia (BO), Via Chiesaccia – Località Crespellano, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” vincolato alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Preso atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico, si esprime parere favorevole al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale”, con la prescrizione che i **livelli di rumorosità** generati dall'intero impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V “Prevalentemente industriali” e (oltre a questi) per la parte dell'impianto ricadente in fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142) i **livelli di rumorosità** dovranno rispettare anche i limiti fissati per tali fasce di pertinenza;

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto sopra indicato per la matrice emissioni in atmosfera;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale”, per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:

1. vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue identificate da Hera spa come domestiche, industriali, meteoriche;

2. le acque reflue di tipologia industriale dovranno rispettare nel pozzetto identificato S1, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

3. le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

4. il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;

5. la Ditta EURORICAMBI spa, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

(es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;

6. le acque reflue di tipologia industriale dovranno essere opportunamente quantificate;
7. i sistemi di trattamento delle acque reflue eventualmente presenti dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
8. i fanghi derivanti dagli eventuali trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
9. adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
10. l'Ente gestore (Hera SpA), a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
11. il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore (Hera SpA) "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
12. l'Ente gestore (Hera SpA) ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
13. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera SpA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
14. nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'ARPA-SAC di Bologna, al Comune di Valsamoggia, all'Hera SpA ed all'ARPAE-ST - Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

Da ultimo si precisa che il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricevente sopra indicati.

Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA ed i diritti dei terzi.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Turatti Dino

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). *Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.